

Le Sezioni unite della Corte di cassazione confermano la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie per il riconoscimento dello *status* di "vittima del dovere" o di soggetto equiparato, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalla legge.

**Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 13 gennaio 2017 n. 759 – Pres. Amoroso; Red. Frasca**

**Giurisdizione e competenza – Riconoscimento dello *status* di vittima del dovere – Giurisdizione ordinaria.**

*Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie per il riconoscimento dello status di "vittima del dovere" o di soggetto equiparato, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalla legge. (1)*

(1) I. – La pronuncia è stata resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione su ricorso del Ministero della difesa - che ha visto disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta in entrambi i gradi di giudizio, nell'ambito di una controversia proposta dinanzi al giudice del lavoro, ai fini dell'attribuzione dei benefici conseguenti al riconoscimento dello *status* di "vittima del dovere" o di soggetto equiparato, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266 del 2005 - in relazione alle gravi invalidità permanenti riportate dal ricorrente in primo grado nell'espletamento del servizio militare obbligatorio di leva.

La Suprema Corte osserva che:

- a) la qualificazione della provvidenza in contestazione come oggetto di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, è priva di fondamento, atteso che - non diversamente da quanto accade per altre pregresse fattispecie normative similari - l'amministrazione deve solo procedere in *subiecta materia* ad una attività esplicativa di mera discrezionalità tecnica, mentre le modalità del suo agire sono regolate dalla fonte regolamentare;
- b) del pari priva di fondamento è ritenuta la tesi della riconducibilità della pretesa in contestazione al rapporto di leva militare, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del g.a, perchè la fonte del diritto è individuata direttamente nella legge e non nell'esistenza del detto rapporto;
- c) vale il richiamo ai principi elaborati da Cass. civ., sez. un. n. 23300 del 2016 e n. 23390 del 2016, secondo cui: "*In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti*

*previsti, i soggetti di cui al comma 563, dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale"*

II. – Per completezza si segnala:

- d) sulla nozione di vittima del dovere, del terrorismo e della criminalità, ai fini del riparto di giurisdizione, v. R. DE NICTOLIS, in CARINGELLA - DE NICTOLIS – GAROFOLI – POLI, *Il riparto di giurisdizione*, Milano, 2008, 248 ss.;
- e) sulla nozione di vittima del dovere ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1, l. n. 266 del 2005, A. CORSETTI, in *Commentario all'ordinamento militare*, a cura di DE NICTOLIS - POLI - TENORE, Vol. VI, *Trattamento economico e previdenziale*, Roma, 2011, 264 ss.;
- f) sull'accesso al fondo di solidarietà per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità istituito dalla l. n. 512 del 1999, e sulla giurisdizione del G.O., v., con argomenti analoghi a quelli impiegati dalla pronuncia in commento, Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2016, n. 8646, in *Foro it.*, 2016, I, 2041, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza;
- g) per il diverso indirizzo espresso dai giudici amministrativi che hanno affermato, in passato ed anche implicitamente, la giurisdizione amministrativa, in particolare sui benefici di cui alla l. n. 266 del 2005 cit., v. Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 480; sez. I, 7 giugno 2012, n. 3226/2011;
- h) sulla giurisdizione del G.A. a conoscere della controversia avente ad oggetto il diritto al risarcimento del danno subito dal militare esposto, in missioni all'estero, ai rischi derivanti dall'uso di ordigni bellici contenenti uranio impoverito, v. Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2014, n. 9667, in *Foro it.*, 2014, I, 2094, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza;
- i) sui presupposti per la concessione della pensione privilegiata al militare esposto, in missioni all'estero, ai rischi derivanti dall'uso di ordigni bellici contenenti uranio impoverito, v. Corte conti, sez. giur. Lazio, 6 maggio 2013, n. 369, in *Foro it.*, 2014, III, 530, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza;

- j) sulla nozione di ferita e lesione quale presupposto per l'attribuzione dello *status* di vittima del dovere in generale, ai fini della l. n. 266 del 2005 cit., nonché per la concessione del beneficio ai familiari della vittima dell'assunzione diretta nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, v. Cons. Stato, Ad. gen., 30 ottobre 2013, n. 795/2013 (fattispecie relativa ad asbestosi ed alla richiesta di reclutamento diretto nel Corpo dei Vigili del Fuoco).